

## REGOLAMENTO (CE) N. 954/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

B. INCHIESTA IN CORSO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 682/2007 <sup>(2)</sup> («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni preparati o conserve di granturco dolce in granella, originari della Thailandia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. A causa del numero elevato di parti che hanno cooperato, è stato costituito, al momento dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure, un campione di produttori esportatori thailandesi.
- (2) Alle società inserite nel campione sono stati attribuiti i tassi di dazio individuale stabiliti nel corso dell'inchiesta. È stato applicato a tutte le altre società un dazio a livello nazionale del 12,9 %, calcolato sulla base del margine di dumping medio ponderato delle parti che componevano il campione.

- (3) Il 30 agosto 2007, dopo l'imposizione di misure definitive sulle importazioni di granturco dolce originarie della Thailandia, Kuiburi Fruit Canning Co. Limited («Kuiburi» o «la società»), un produttore esportatore che non era stato inserito nel campione ma che aveva rinviato alla Commissione un questionario debitamente riempito e aveva chiesto un esame individuale, ha presentato un ricorso al tribunale di primo grado. In tale ricorso, la società sosteneva che le sarebbe dovuto essere garantito un esame individuale.

- (4) Fatta salva la posizione che le istituzioni comunitarie prenderanno qualora sia portata avanti la causa dal ricorrente, la Commissione ha deciso di sua iniziativa di avviare una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping <sup>(3)</sup>. La riapertura verteva unicamente sull'esame del dumping per quanto riguardava la società Kuiburi.

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente il ricorrente, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria comunitaria in merito alla parziale riapertura dell'inchiesta. È stata data alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate.

- (6) La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni fornite da Kuiburi che erano ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping; una visita di verifica è stata effettuata nei locali della società.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU C 7 del 12.1.2008, pag. 21.